

**Polizza di Assicurazione
ALL RISKS PROPERTY
SEZIONI VARIE :**

I. INCENDIO ED ALTRI EVENTI

***II. INCENDIO IMMOBILI DI INTERESE STORICO
ARTISTICI***

III. FURTO ED ALTRI EVENTI

IV. DANNI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

del Comune di CUORGNE'

SOCIETA' ASSICURATRICE

BROKER di ASSICURAZIONE : **AON spa**
Piazza Galimberti 2/b - 12100 CUNEO

DATI ANAGRAFICI

POLIZZA Nr.

EFFETTO 31 MARZO 2019

SCADENZA 31 MARZO 2020.

DURATA Anni 1

RATEAZIONE Annuale

CONTRAENTE **Comune di CUORGNE'**

INDIRIZZO Via GARIBALDI 9 - 10082 CUORGNE'

CODICE FISCALE 83501110015

DEFINIZIONI

Nel testo della presente polizza di assicurazione le Parti attribuiscono, alle parole sotto riportate il significato di seguito indicato:

PARTI	Il Contraente e la Società
ASSICURAZIONE	Il complesso delle garanzie previste nella presente polizza
POLIZZA	Il documento che, sottoscritto dalle Parti, comprova il contratto di assicurazione
SOCIETÀ	L'impresa di Assicurazione che stipula la polizza in nome proprio ovvero in qualità di Delegataria per conto delle Imprese Coassicuratrici (Art. 1911 del Codice Civile). Convenzionalmente può essere anche l'Intermediario professionale iscritto all'Albo di riferimento, al quale l'Impresa ha affidato la gestione della polizza
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero il Contraente
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, compreso il Contraente
PREMIO IMPONIBILE	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, al netto delle sole imposte di assicurazione
PREMIO LORDO	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, comprensivo delle imposte di assicurazione
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO-RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
FRANCHIGIA	La parte del danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente, senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.
SCOPERTO	La quota percentuale del danno determinabile che rimane a carico del Contraente, senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

DIPENDENTI

Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea o occasionale.

Sono parificati ai dipendenti:

- i lavoratori parasubordinati;
- le persone che svolgono attività per conto del Contraente con contratto di lavoro interinale;
- i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione;
- i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione dei fabbricati assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per il Contraente anche in via temporanea.

BROKER

L'Intermediario di assicurazioni cui il Contraente ha affidato l'incarico di gestione del contratto assicurativo.

DISCIPLINA DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE

La Polizza di assicurazione è disciplinata:

- A. dalle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**
- B. dalle CONDIZIONI CHE REGOLANO LE SEZIONI:**

SEZIONE I. INCENDIO ED ALTRI EVENTI

***SEZIONE I. INCENDIO IMMOBILI DI INTERESE STORICO
ARTISTICI***

SEZIONE II. FURTO ED ALTRI EVENTI

SEZIONE III. DANNI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente e siano avvenute in buona fede.

2. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. In tal caso si richiama il disposto dell'Art. 1910 del Codice Civile.

3. PAGAMENTO DEL PREMIO

La prima rata di premio è pagata al perfezionamento della polizza.

Le rate di premio di rinnovo devono essere pagate entro il novantesimo giorno successivo alle date di scadenza annue stabilite.

Tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre comunque:

a) per la rata iniziale relativa alla stipulazione della polizza, dalle ore 24 del giorno indicato nella determinazione di affidamento della presente polizza, data che sarà notificata con richiesta di copertura del rischio dal Contraente alla Società con comunicazione anche a mezzo fax.

Il pagamento della rata iniziale della polizza dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data d'effetto della polizza (Art. 14 delle Norme che regolano l'assicurazione) senza che ciò impedisca la regolare decorrenza della garanzia di polizza, alla data stabilita in contratto.

b) per il rinnovo della polizza, dalle date di scadenza stabilite, a condizione che venga effettuato l'ordine di pagamento entro il novantesimo giorno dalla data di scadenza. Trascorso tale termine, salvo accordi tra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno indicato nella determinazione di pagamento.

4. FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed il Contraente debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R. o telegramma o telefax, posta elettronica certificata, o per il tramite del broker incaricato

5. PROVA DELLA ASSICURAZIONE

La polizza, le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da Appendici successive debbono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

6. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile), salvo quanto previsto al precedente Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

7. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

8. INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalla condizioni tutte di polizza.

9. FACOLTÀ' BILATERALE DI RECESSO PER SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Anche in caso di recesso da parte del Contraente, resta fermo il diritto della Società al rimborso del premio, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

10. ONERI FISCALI - SPESE DI REGISTRAZIONE

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla Legge, presenti e futuri, relativi al premio, alle polizze ed ad altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Qualora il Contraente intenda procedere alla registrazione della presente polizza, saranno a totale carico della Società le spese sostenute dal Contraente presso l'Ufficio del Registro.

11. FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede l'Ente Contraente.

12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di Legge in vigore.

13. COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora la Società intenda avvalersi dell'istituto della coassicurazione diretta, si stabilisce che in questo caso la Società assumerà la definizione di SOCIETÀ DELEGATARIA e la percentuale di rischio assicurato a carico della SOCIETÀ DELEGATARIA, quale propria ritenzione non potrà essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del rischio globale.

Le altre Società partecipanti al rischio, definite SOCIETÀ COASSICURATRICI, saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione della polizza compiuti dalla SOCIETÀ DELEGATARIA per conto comune, compresa la registrazione della presente polizza, se richiesta dal Contraente, mentre i rapporti con il Contraente saranno tenuti esclusivamente dalla SOCIETÀ DELEGATARIA.

Ognuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI concorrerà al pagamento degli indennizzi liquidati a termini di polizza, in proporzione alla quota di assicurazione rispettivamente assunta, e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale (Art. 1911 del Codice Civile).

Le firme apposte dalla SOCIETÀ DELEGATARIA e dalle SOCIETÀ COASSICURATRICI sul contratto di assicurazione lo rendono valido ad ogni effetto nei confronti del Contraente.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi imponibili, delle imposte spettanti a ciascuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI, risulta su apposito prospetto allegato alla presente polizza.

14. DECORRENZA, DURATA, ESCLUSIONE TACITA PROROGA, RISOLUZIONE ANTICIPATA, EVENTUALE PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La polizza ha effetto dalle ore 24 del 31/03/2019

La durata della polizza viene stabilita in anni UNO

Alla data del 31/03/2020 la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte dell'Ente Contraente.

È comunque in facoltà della Società e dell'Ente Contraente di rescindere dalla polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata A.R. O PEC da spedirsi alla Società o all'Ente Contraente almeno 60 giorni prima della data di scadenza o tramite pec.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo prevista nella presente polizza.

15. SINISTRO INDENNIZZABILE IN PIU' SCHEDE

Qualora un sinistro risulti indennizzabile in più SCHEDE della polizza, l'indennizzo verrà calcolato secondo le norme contenute in ciascuna SCHEDE indipendentemente dalle altre, fermo il principio che la somma degli indennizzi non potrà superare l'ammontare del danno.

16. COMUNICAZIONE DELLA SITUAZIONE DEI SINISTRI AL COMUNE DI CUORGNE'

La Società si impegna a fornire al Contraente alla scadenza del contratto un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati, specificando per ognuno:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- nome della controparte se trattasi di sinistro di R.C.;
- stato del sinistro: "in trattativa", "liquidato", "chiuso senza seguito";
- importo a riserva;
- importo liquidato e data della liquidazione.

17. CLAUSOLA BROKER

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente POLIZZA alla Società:

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker AON SPA il quale tratterà con l'Impresa.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, che debbano necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente si intenderanno fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e quelle fatte direttamente dal contraente all'Impresa, prevarranno quest'ultime.

Fermo restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al broker potranno intendersi come fatte all'impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio potranno essere fatte all'impresa anche dal broker e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Impresa stessa. Per l'attività di gestione dei contratti, la Società si impegna a riconoscere alla AON Spa un compenso professionale calcolato sui premi imponibili (escluse le imposte di assicurazione), dei contratti e delle rate successive di rinnovo pari al 7,49%. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al broker, si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazioni ai sensi dell'Art. 118 D.LGS 209/2005.

18 –Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

- Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

- La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

19 - DISPOSIZIONI PREVENZIONE CORRUZIONE.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 la Società Assicuratrice e suoi collaboratori che operano in base al contratto sono soggetti alle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ed al Codice di Comportamento applicabile ai dipendenti del Comune di Cuornè, per quanto compatibili, e in caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

SEZIONE I.

INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Premesso che la Società
ha approvato in sede di gara di appalto per la fornitura di servizi assicurativi il “ CAPITOLATO SPECIALE ”che dattiloscritto forma parte integrante della presente polizza, si conviene che le dichiarazioni del Contraente, le condizioni generali di assicurazione, le condizioni particolari, aggiuntive, ecc, riportate dalla Società
su propria modulistica relativa al rischio oggetto della presente copertura assicurativa, si intendono totalmente abrogate e prive di effetto ed efficacia

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

FABBRICATO – BENE IMMOBILE .

Si definisce Bene Immobile a titolo esemplificativo e non esaustivo l'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili) compresi fissi e infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici; impianti elettrici fissi; impianti di controllo e di prevenzione; impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria; impianti di segnalazione e comunicazione (illuminazione pubblica e semaforici); pannelli fotovoltaici, parchimetri ed antenne ovunque risposti; muretti; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazioni (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, parquetes, moquettes), affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue, ivi compreso ciò che rappresenta valore artistico; strutture tensostatiche, pressostatiche e similari, prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente in legno e o in altri materiali combustibili.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Si intendono altresì inclusi: impianti sportivi in genere e quant'altro attinente l'attività dell'Ente nulla escluso ed eccettuato.

Appartengono ai beni immobili:

- a) quelli pertinenti allo svolgimento delle attività istituzionali, delle attività e dei servizi forniti dell'Ente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: uffici, magazzini, esercizi pubblici, capannoni industriali, ambulatori e laboratori, servizi socio-sanitari, centri di rieducazione, civili abitazioni, scuole, asili, teatri, pinacoteche, musei, biblioteche, chiese, farmacie, cimiteri, centri sportivi ed altri edifici e strutture (anche mobili) comunque utilizzati per l'esercizio di tutte le attività del Contraente;
- b) quelli non pertinenti allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente, utilizzati da terzi per attività varie (a titolo esemplificativo e non limitativo museali, espositive, culturali, commerciali, ecc);
- c) quelli in stato di inattività, vuoti ed inoccupati;
- d) Monumenti all'aperto che sono assicurati sino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per anno assicurativo.

L'elenco dei "beni immobili" di proprietà del Contraente e l'elenco dei beni immobili che il Contraente conduce in locazione o che comunque gestisce a qualsiasi titolo compreso l'elenco dei "beni immobili" vuoti ed inoccupati, o in stato di inattività, è depositato presso la Sede del Contraente.

Gli elenchi possono essere visionati dalla Società.

CONTENUTO - BENI MOBILI.

Si definisce Bene Mobile a titolo esemplificativo e non esaustivo ,ogni *bene mobile* di proprietà , in uso, in possesso a qualsiasi titolo, in consegna, in deposito o disponibilità presso il Contraente anche temporaneo, pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite ed i servizi forniti dal Contraente; appartengono a questa definizione a titolo esemplificativo e non limitativo: attrezzi, mobilio, arredi, macchine di ufficio e o pertinenti alle attività svolte dal Contraente; cassonetti per la raccolta di rifiuti urbani e speciali che sono assicurati sino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro con l'applicazione di una franchigia di € 200,00 per cassonetto danneggiato; distributori automatici di qualsiasi prodotto; piante di alto fusto, giardini , area verdi, foraggi , prati compresi e lavori di manutenzioni in genere sino ad euro ventimila per sinistro ed anno, attrezzature scolastiche in genere; strumenti musicali, registri, archivi, cancelleria è quanto altro di simile; piccoli natanti e carrelli di proprietà di terzi in semplice deposito sottotetto

Il "Contenuto" può essere riposto sottotetto ai Fabbricati o Tettoie e/o nell'ambito dei fabbricati, anche all'aperto, secondo destinazione.

Il "Contenuto" può trovarsi in deposito presso terzi, o temporaneamente affidato a terzi a qualsiasi titolo.

E' escluso dalla definizione quanto già garantito alla voce "Fabbricato – Bene immobile".

Sono compresi nella definizione di «**CONTENUTO**»:

EFFETTI PERSONALI (escluso denaro, gioielli, preziosi e simili) ed **INDUMENTI** di Dipendenti, di Amministratori, di Consulenti, di Terzi, Visitatori ed Ospiti; questi beni sono assicurati esclusivamente sottotetto ai Fabbricati assicurati.

LIBRI DI BIBLIOTECHE.

OGGETTI D'ARTE intesi quali arredi, dipinti, affreschi, quadri, bronzi, sculture, collezioni, antichità in genere, mobili di antiquariato, lampadari, porte chiambrane e sovraporte all'interno di fabbricati, cornici, tappezzerie, vasellame, orologi antichi terrecotte, libri e manoscritti, le rarità bibliografiche, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili; materiale archeologico ed altre cose mobili aventi valore artistico-storico;

VALORI (intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo: denaro, titoli di credito, ogni carta rappresentante un valore, (marche da bollo, francobolli, carte bollate);

ricette (esclusivamente per la attività di farmacia) intendendosi enti il cui valore è costituito dal credito che essi rappresentano, ovvero l'importo ottenuto detrando dal prezzo dei medicinali indicato nelle fustelle, il ticket incassato, con il limite di quanto effettivamente rimborsabile dal S.S.N.; dei quali il Contraente deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli assicurati.

PREZIOSI: gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle;

MERCI : prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi; scorte in genere; scarti e ritagli di lavorazione; nonché le relative imposte di fabbricazione e diritti doganali.

Sono compresi nella definizione di "CONTENUTO":

ed in quantitativo commisurato alle esigenze specifiche delle attività dell'Ente Contraente:

ESPLODENTI - Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

INFIAMMABILI - Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

MERCI SPECIALI

celluloide (grezza ed oggetti di)

espansite;

- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci);

AUTOMEZZI

Veicoli rimossi e sequestrati e della cui riconsegna il Contraente deve rispondere.

I veicoli sono assicurati esclusivamente se si trovano in semplice deposito in sottotetto dei fabbricati assicurati, e sempreché i veicoli non siano già garantiti con polizze assicurative dai rispettivi proprietari; sono inoltre compresi gli oggetti contenuti in detti veicoli, oltre gli accessori e gli optional.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 1 Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

Incendio - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Fulmine.

Esplosione - Sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità, non causata da ordigni esplosivi

Scoppio - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione, non causato da ordigni esplosivi. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppi

Caduta di aeromobili, veicoli spaziali satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale

funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;

- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo rese necessarie. Il risarcimento delle spese si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza. Sono indennizzate le spese sostenute dal Contraente per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui art. 1914 C.C.

la somma garantita per le spese di demolizione e sgombero è pari al cinque per cento della somma assicurata alla partita una sezione prima e partita una sezione seconda.

Art. 2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente o dai Legali Rappresentanti dell'Ente;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 3 Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) oggetti d'arte, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;

f) gioielli, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;

Art. 4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 5 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni, se richieste dalla Società.

Art. 6 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei dieci giorni successivi alla denuncia dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 7 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 8 Procedura per la valutazione del danno

8.1 L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente. Con apposito atto unico i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di una di essa. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale competente per territorio ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

8.2 In alternativa per dirimere l'eventuale controversia insorta tra le Parti per la valutazione del danno, il Contraente potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 9 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 6;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 10;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 10 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
- 2) **Contenuto** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il contenuto di cui al punto 2) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 11 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le

partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (Art. 1907 del Codice Civile).

Art. 12 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati (Art. 1910 del Codice Civile).

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - esclusa dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, La Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 13 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

GARANZIE AGGIUNTIVE

1) COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'art. 2 c) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente compresi i Legali rappresentanti e/o dell'Assicurato.

2) CADUTA DI AEROMOBILI

A completamento di quanto previsto all'art. 1 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

3) ONDA SONICA

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.

4) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella assicurazione. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari all'importo percentuale di cui all'art. 1) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato nel "PROSPETTO SOMME ASSICURATE", alla PARTITA N. 6.

5) FENOMENO ELETTRICO

A deroga dell'articolo 2 lettera g) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti

costituenti impianti elettrici od elettronici , compresi computers, ed apparecchiature elettroniche e digitali in generis per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto, con rinuncia da parte della Società alla applicazione della regola proporzionale.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;

6) AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

7) IMPLOSIONE

Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

8) DANNI CONSEQUENZIALI (FORMA ESTESA)

Ad integrazione dell'art. 1) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

9) PARIFICAZIONE DEI DANNI

Fermo quanto stabilito dall'art.1) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi alla scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.

10) COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

A deroga dell'art. 3) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO si intendono compresi nell'assicurazione alla PARTITA N. 2 – CONTENUTO anche i seguenti beni:

- a) **valori:** monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, che sono indennizzati sino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per ogni sinistro;
- b) **archivi,** documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, che sono indennizzati sino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per ogni sinistro;
- c) **schede,** dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, se non diversamente assicurati nella SCHEDA III, che sono indennizzati sino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per ogni sinistro;
- d) **modelli,** stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, che sono indennizzati, sino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per ogni sinistro;
- e) **oggetti d'arte** quali quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, materiale archeologico; che sono indennizzati, se non diversamente assicurati con altra polizza, sino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per ogni singolo oggetto, raccolta o collezione ;
- f) **perle,** pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo, che sono indennizzati sino alla concorrenza di Euro 5.000,00. per ogni sinistro;

Si precisa che per il punto a) - Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

1-per titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;

2-per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata, l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;

3-per le cose non specificate al precedente punto 1 e, in base al loro valore nominale.

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, messe di carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione, artistico o scientifico.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società rimborserà, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno riparate o rimpiazzate a nuovo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f) non è operante il disposto dell'Art.

11) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO.

11) RIMBORSO ONORARI PERITI

La Società si impegna a rimborsare al Contraente, le spese e/o onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai termini di polizza, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo indicato nel "PROSPETTO SOMME ASSICURATE" alla PARTITA N.5 e senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 11) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Sono comprese inoltre le spese e gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti al sinistro, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che il Contraente sia tenuto a produrre.

12) ONERI DI URBANIZZAZIONE-ORDINANZE DI AUTORITA'

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione

di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

13) RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna a custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il legale rappresentante.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui.

La difesa civile o penale contro le pretese od azioni dei danneggiati è assunta direttamente dalla Società. La quale agisce in nome dell'Assicurato che è tenuto a prestare la propria collaborazione designando, ove occorra, legali e tecnici.

Nel caso di procedimento penale, il legale dovrà essere scelto di comune accordo tra la Società e l'Assicurato; in caso di disaccordo su tale scelta, nei limiti stabiliti dall'art. 1917 del C.C. restano a carico della Società. Inoltre la Società dichiara di rinunciare, salvo il caso di dolo, alle eventuali azioni di surroga nei confronti di responsabili.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di dieci giorni dal ricevimento, copia dei documenti giudiziari (citazioni, avvisi di reato. Ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.

L'Assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

Qualora l'interesse della Società alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo le anzidette spese rimangono a carico della Società fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

La somma assicurata prevista nella PARTITA N. 4 – del PROSPETTO SOMME ASSICURATE si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro.

14) FUMO, GAS E VAPORE

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature a impianti medesimi
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza

15) URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;

16) CRISTALLI

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminoso e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all' interno che all'esterno degli stessi.

La Società, indennizza altresì, le rotture:

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge.
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto.
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

La presente garanzia viene prestata A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato ad esercitare verso i Terzi responsabili del danno il diritto di rivalsa che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;

17) SPESE EXTRA (DANNI DA INTERRUZIONI DI ATTIVITA')

Ove, in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza, l'assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Affitto di locali – noleggio attrezzature;
- Installazione temporanee di telefono, telex, telefax etc.
- Trasporto dipendenti
- Sono compresi eventuali danni indiretti a terzi derivanti da sinistro riconducibili alle garanzie della presente sezione sino al massimo di euro diecimila per sinistro.

La garanzia è prestata con rinuncia da parte della Società all'applicazione dell'art.1907 del Codice Civile.

18) ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

19) EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
 - gelo e neve;
 - cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;
- b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
- c) dei danni subiti da:
- cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - grues;
 - enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
 - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;

20) GRANDINE

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati a tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;

21) GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;

22) ACQUA CONDOTTA – SPESE PER LA RICERCA DEL GUASTO

GARANZIA A) ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, occlusione, e traboccamento di fogna e tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

La Società non risponde:

- dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;

GARANZIA B) SPESE PER LA RICERCA DEL GUASTO

La Società assicura le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura che ha dato origine allo sporgimento d'acqua e per la sua riparazione.

agli effetti delle garanzie del presente articolo:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;

23) COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
- dei danni causati dal gelo.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;

24) ACQUA PIOVANA

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana, o proveniente dal fondersi del ghiaccio o della neve accumulatisi nel fabbricato, o causato da grandine, penetrata all'interno del fabbricato stesso in conseguenza di rottura, ingorgo, traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico.

E' compreso l'intasamento di grondaie e condutture di scarico causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;

25) EVENTI SOCIO – POLITICI – ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO

GARANZIA A) TUMULTI POPOLARI-SCIOPERI-SOMMOSSE-ATTI VANDALICI O DOLOSI

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva, merci in refrigerazione);
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente GARANZIA A:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

GARANZIA B) ATTI DI TERRORISMO O SABOTAGGIO ORGANIZZATO

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati e derivanti da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Per atto di terrorismo o di sabotaggio organizzato si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Agli effetti della presente GARANZIA B):

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;

La Società ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalla GARANZIA B), prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi da parte della Società al Contraente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso esclusa soltanto l'imposta di assicurazione.

Il premio (escluse le imposte di assicurazione) annuo per la GARANZIA B) è calcolato mediante l'applicazione di un tasso sulla somma complessiva assicurata, ed indicato alla PARTITA N.7 del capitolato della SEZIONE I.

Relativamente alle:

GARANZIA A) e GARANZIA B):

le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla PARTITA N. 6 della polizza.

26) SOVRACCARICO DI NEVE

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce danni causati:

- da valanga e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;

27) MERCI IN REFRIGERAZIONE

A deroga dell'art. 2 h) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione a distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero

conseguenti:

- ad eventi garantiti in polizza
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata ad anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile

La garanzia ha effetto se la mancata a anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;

28) RIMPIAZZO COMBUSTIBILE

La Società rimborsa il valore dell'olio combustibile perduto a seguito di un evento garantito o di un guasto degli impianti.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;

29) PERDITA DELLE PIGIONI

La Società rimborsa all'Ente la perdita dei "canoni di affitto" (regolarmente documentati e relativi ai BENI IMMOBILI esclusivamente utilizzati da Terzi per attività varie) dovuta a seguito sinistro indennizzabile a termine di polizza. Tale garanzia vale per il periodo temporale necessario per il ripristino dei locali danneggiati, e per il periodo massimo di un anno dalla data del sinistro.

30) INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'art. 2 d) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- conseguenti a cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
- a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;

31) TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Resta convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la applicazione di una franchigia e/o scoperto indicati all'art.20 (FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) COSE DI TERZI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

2) ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI

Viene stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto riposto entro il recinto di ogni "fabbricato" deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla definizione "Contenuto".

3) INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Il Contraente é esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

La Società dichiara di aver provveduto ad accertare, in sede di presentazione di offerta in gara, tutte le circostanze e gli elementi necessari per la valutazione e la quotazione del rischio da parte della medesima.

4) TERMINI AVVISO SINISTRO

I termini di avviso del sinistro indicati all'art. 6) b) e c) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO si intendono triplicati.

5) DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica dell'art. 6) e) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, si stabilisce che l'obbligo dell'Assicurato di effettuare la denuncia circostanziata del sinistro viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

6) VARIAZIONI DEL RISCHIO

6.1) INCLUSIONE/ESCLUSIONE AUTOMATICA DI BENI IMMOBILI E MOBILI.

Premesso che il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente SCHEDA I alle:

PARTITA N. 1 BENI IMMOBILI

PARTITA N.2 CONTENUTO (BENI MOBILI)

comprendono il valore della totalità dei Beni Immobili e Mobili, e sono corrispondenti ad una valutazione effettuata in base a documentazione in possesso dell'Ente e che la Società accetta come congrua,

le Parti stabiliscono che:

6.1.1) si intendono automaticamente esclusi i Beni Immobili e Beni Mobili alienati, ed automaticamente compresi in assicurazione i Beni Immobili ed i Beni Mobili acquistati, salvo quanto stabilito al successivo punto **6.1.2)**, e con l'intesa che al termine di ciascuna annualità assicurativa, entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza anniversaria:

- il Contraente dovrà comunicare alla Società le eventuali nuove somme assicurate relativamente ai Beni Immobili e Beni Mobili;

- la Società provvederà ad emettere apposito documento di “appendice di aggiornamento dei valori e rinnovo annuale” della SCHEDA I, in base alle comunicazioni del Contraente di cui al precedente punto ed in tale documento di appendice al Società indicherà il premio di rinnovo della assicurazione per la successiva annualità;
- con la suddetta “appendice” si farà luogo anche alla regolazione del precedente periodo annuo di assicurazione, tenuto conto che:
 - a. relativamente all’aumento complessivo, il Contraente è tenuto a corrispondere per ogni singola PARTITA, il 50% del premio annuo ad esso pertinente;
 - b. relativamente alla diminuzione complessiva, la Società rimborserà per ogni PARTITA il 50% del premio imponibile ad essa pertinente.

Le sopra indicate norme si applicano, negli stessi termini, anche per Beni Immobili e Mobili di proprietà di terzi e che risultino in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia o deposito al Contraente.

Per il pagamento dei premi relativi alle appendici di cui al presente comma **6.1.1)** valgono le norme indicate all’articolo 3 lett. b) delle **NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE**.

Resta stabilito che in assenza di comunicazioni dal Contraente alla Società entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza anniversaria, per la Società si intendono confermate ai fini del rinnovo annuale della **SEZIONE I** le somme precedentemente assicurate.

6.1.2) in caso di aumento della PARTITA I di valori la cui somma assicurabile per ogni edificio sia superiore al valore di Euro 5.000.000,00:

- il Contraente dovrà procedere con preventiva richiesta di copertura assicurativa alla Società;
- la Società provvederà ad emissione di documento di “appendice di aumento del premio”, valido sino alla successiva data di scadenza dell’assicurazione;
- la relativa copertura assicurativa decorrerà dalla data di avvenuto pagamento art. 3) delle **NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE** da parte del Comune di OSPEDALETTI della appendice sopra indicata.

6.2) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

A completamento di quanto stabilito all’Art.6) delle **NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE**, non sarà considerata circostanza aggravante il rischio, l’esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei locali, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

6.3) MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell’ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinari, alle attrezzature, all’arredamento,

agli impianti, per esigenze del Contraente in relazione alle sue attività. Il Contraente é esonerato da darne avviso alla Società, perché ciò non costituisce aggravamento di rischio.

7) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO.

A completamento di quanto indicato all'art.10) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita, l'attribuzione del valore delle cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta l'attribuzione secondo i criteri sotto elencati.

7A) FABBRICATI-CONTENUTO

Per FABBRICATI (BENI IMMOBILI) E CONTENUTO (BENI MOBILI).

Premesso che per "VALORE A NUOVO" si intende convenzionalmente:

- per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, sulla stessa area o su altra, purché ciò non comporti aggravio di costi, escludendo soltanto il valore dell'area
- per il CONTENUTO, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

la Società ed il Contraente stabiliscono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "VALORE A NUOVO" alle seguenti condizioni :

- 1 in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo";
- 2 agli effetti dell'art. 10) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore o uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata sola la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3 in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4 l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari in stato di attività o di inattività temporanea;
- 5 per i FABBRICATI in stato di inattività, vuoti ed inoccupati non si applicano le norme di cui ai precedenti punti 1-2-3-4, ma si applica un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione ed ogni altra circostanza concomitante;
- 6 per i MONUMENTI ALL'APERTO (def. Bene immobile-lett.d) non si applicano le norme di cui ai precedenti punti 1-2-3-4 ma si stabilisce che :

- in caso di danno o perdita parziale:
l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di restauro maggiorato di un indennizzo a risarcimento del deprezzamento subito dal bene, con l'intesa che la somma di tali importi (spese di restauro, valore di deprezzamento), non potrà superare il valore di mercato che il bene aveva al momento del sinistro;
- in caso di danno o perdita totale:
si indennizza il valore di mercato del bene distrutto, come rilevato nel momento immediatamente precedente alla data del sinistro nel mercato dell'arte o dell'antiquariato.

7 per enti inservibili , non più utilizzabili per l'uso corrente, per enti acquistati da oltre cinque anni, appartenenti al CONTENUTO non si applicano le norme sopra indicate, ma si determina un deprezzamento stabilito in relazione alla qualità, vetustà, stato di conservazione e manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

7B)

Per gli EFFETTI PERSONALI:

- si determina il costo di rimpiazzo per gli effetti distrutti e le spese necessarie per riparare gli effetti danneggiati, deducendo il valore eventualmente ricavabile dei residui.

L'indennizzo per effetti personali non più utilizzabili è limitato al valore a stato d'uso del bene, al momento del sinistro; per i " documenti personali" si indennizzano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento.

7C)

Per VOLUMI facenti parte di enciclopedie, raccolte, collane, collezioni e simili:

- si determina il prezzo proporzionale dei volumi distrutti o danneggiati, con la esclusione dell'indennizzo del valore complessivo dell'opera parzialmente danneggiata; si procede all'indennizzo del valore complessivo dell'opera danneggiata, nel caso in cui non fosse possibile né alla Società né al Contraente reperire in commercio i volumi distrutti o danneggiati, separatamente dal resto dell'opera completa, entro il termine di due anni dalla data del sinistro.

7D)

Per gli OGGETTI D'ARTE :

- in caso di danno o perdita parziale:
l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di restauro maggiorato di un indennizzo a risarcimento del deprezzamento subito dal bene, con l'intesa che la somma di tali importi (spese di restauro, valore di deprezzamento), non potrà superare il valore di mercato che il bene aveva al momento del sinistro;
- in caso di danno o perdita totale:
si indennizza il valore di mercato del bene distrutto, come rilevato nel momento immediatamente precedente alla data del sinistro nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;

7E)

Per i VALORI :

- l'indennizzo sarà effettuato in base al valore nominale dei VALORI assicurati; per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'indennizzo riguarderà solamente le spese sostenute dal Contraente per la procedura, stabilita dalla legge, per l'ammortamento e per tanto si avrà riguardo di dette spese e non al valore dei titoli;
- relativamente alle RICETTE NELLE FARMACIE, qualora il Contraente non sia in grado di dimostrare il valore delle ricette danneggiate o distrutte, oppure non sia possibile la duplicazione o la ricostruzione del titolo di credito da esse rappresentato, l'indennizzo sarà effettuato stimando il valore medio giornaliero degli importi riconosciuti al Contraente dai competenti uffici del S.S.N. per le ricette del mese precedente e del mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro. Il valore al momento del sinistro si determina attribuendo ad ogni giorno compreso tra l'ultimo prelievo e/o consegna delle ricette ai competenti uffici del S.S.N. e quello del sinistro, il valore medio come sopra stimato.

7F)

Per i PREZIOSI :

- in caso di danno o perdita parziale:
l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di riparazione maggiorato di un indennizzo a risarcimento del deprezzamento subito dal bene, con l'intesa che la somma di tali importi (spese di riparazioni, valore di deprezzamento), non potrà superare il valore di mercato che il bene aveva al momento del sinistro;

- in caso di danno o perdita totale:
si indennizza il valore di mercato del bene distrutto, come rilevato nel momento immediatamente precedente alla data del sinistro nel mercato dell'arte orafa.

7G)

Per le MERCI :

- l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- i beni costituiti da materiale farmaceutico e di medicazione, prodotti alimentari, altri materiali di consumo in genere vengono valutati in base al loro costo di riacquisto alla data del sinistro.

7H)

Per gli AUTOMEZZI :

In caso di danno totale:

l'ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo aveva al momento del sinistro.

In caso di danno parziale:

l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione o sostituzione delle parti danneggiate dedotto il degrado d'uso fino ad un massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro dedotto il valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

I danni parziali o totali sono indennizzati avuto riguardo al valore commerciale degli automezzi, così come rilevato dal bollettino EUROTAX GIALLO (Ed. Sanguinetti), nell'ultima pubblicazione antecedente la data del sinistro. In assenza di rilevazione sul bollettino EUROTAX, si farà riferimento al valore attribuito all'automezzo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini di mercato.

8) DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A deroga dell'art.11) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, non si farà luogo alla applicazione della regola proporzionale per quelle partite di polizza la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30%.

Qualora tale limite del 30% dovesse risultare passato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima

9) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

In caso di sinistro la Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente, nei confronti di altre Amministrazioni Comunali, nei confronti di Amministrazioni Provinciali, Regionali e Statali, Enti Pubblici e Società a maggioranza di capitale pubblico, nonché verso clienti, fornitori, collaboratori e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente ai sensi di legge salvo il caso di dolo.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

In entrambi i casi la Società rinuncia al diritto di surroga a condizione che il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

10) ANTICIPO SULLE INDENNITA'

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 500.000,00

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto massimo liquidabile è di Euro 1.000.000,00

11) RISARCIMENTI SEPARATI

Resta convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dall'art. 14) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto art. 14), per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

12) OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più beni (immobili o mobili), fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di conservare i residui e le tracce del sinistro, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività.

All'Assicurato è concesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al Suo diritto al risarcimento dei danni.

13) SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate o utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

14) CONTENUTO PRESSO TERZI

I «beni mobili» si intendono anche garantiti presso ubicazioni diverse da quelle assicurate e quindi quando si trovino presso ubicazioni di terzi, a qualsiasi titolo affidati dall'Assicurato, e nel limite massimo del 20% della somma assicurata alla relativa PARTITA N 2.

15) CONTENUTO SOGGETTO A SPOSTAMENTO

Il Contenuto assicurato si intende garantito sino al 10 % dell'importo indicato nella PARTITA N. 2 anche quando per effetto del suo utilizzo sia soggetto a spostamento al di fuori delle sedi dove il Contraente svolge le sue attività.

16) TERMINE PAGAMENTO DANNI

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, semprechè non sia stata fatta opposizione.

Trascorso tale termine la Società, salvo casi di comprovata forza maggiore, riconoscerà al Contraente gli interessi legali sull'importo dovuto con decorrenza dal termine del periodo di 30 gg. predetto.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziale, a condizione che presenti alle Società fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo

corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

17) CONTENUTO IN LEASING

Il CONTENUTO in uso al Contraente a titolo di locazione finanziaria, è assicurato nella PARTITA N.2 in base alle condizioni tutte della presente SEZIONE I, fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

18) DANNI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

19) FRANCHIGIE/ SCOPERTI PER SINISTRO RELATIVE ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE

<u>GARANZIA</u>	<u>SCOPERTO %</u>	<u>FRANCHIGIA €</u>
FENOMENO ELETTRICO	-----	300,00
URTO VEICOLI	-----	150,00
CRISTALLI	-----	150,00
EVENTI ATMOSFERICI%	MINIMO €.....
GRANDINE	10%	MINIMO € 1.000,00
GELO	-----	€ 500,00
ACQUA CONDOTTA	-----	€ 250,00
RICERCA E RIPARAZIONI GUASTI E/O ROTTURA	-----	€ 250,00
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	-----	€ 250,00
ACQUA PIOVANA	-----	€ 500,00
MONUMENTI ALL'APERTO	10%	MINIMO € 1500,00
EVENTI SOCIO POLITICI%	MINIMO €..... PER SINGOLO FABBRICATO E RELATIVO CONTENUTO
TERRORISMO	20%	MINIMO € 20.000,00 PER SINGOLO FABBRICATO E RELATIVO CONTENUTO
SOVRACARICO NEVE	10%	MINIMO € 3.000,00 PER SINGOLO FABBRICATO E RELATIVO CONTENUTO
MERCI IN REFIGERAZIONE	-----	€ 500,00
RIMPIAZZO COMPUSTIBILE	-----	€ 500,00
TERREMOTO	20%	MINIMO € 25.000,00 PER

• EVENTI ATMOSFERICI		80% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
• GRANDINE	EURO	150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
• GELO	EURO	50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
• ACQUA CONDOTTA (GARANZIA B)	EURO	150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
• COLAGGIO IMPIANTI DI ESTINZIONE	EURO	25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
• ACQUA PIOVANA	EURO	150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
• EVENTI SOCIO-POLITICI (GARANZIA A)	EURO	80% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
• EVENTI SOCIO-POLITICI (GARANZIA B)	EURO	80% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno per la totalità delle ubicazioni assicurate
• SOVRACCARICO DI NEVE	EURO	60% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
• MERCI IN REFRIGERAZIONE	EURO	20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
• INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGMENTI		50% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno per la totalità delle ubicazioni assicurate
• TERREMOTO	EURO	50% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di € 2.000.000,00 per sinistro e

per anno per la totalità delle
ubicazioni assicurate

- RIMPIAZZO COMBUSTIBILE EURO 30.000,00 per ogni sinistro e per anno Assicurativo

PROSPETTO SOMME ASSICURATE – DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO

PARTITA/SOMMA ASSICURATA	TASSO x 1000	PREMIO IMPONIBILE ANNUO
<p>N. 1 – BENI IMMOBILI ubicati in varie località nel territorio della Repubblica Italiana, San Marino e Città del Vaticano.</p>		
<p>Euro 13.341.000,00</p>	<p>.....</p>	<p>Euro.....</p>
<p>N. 2 – CONTENUTO (BENI MOBILI)</p>		
<p>Euro 2.750.000,00</p>	<p>.....</p>	<p>Euro</p>
<p>N. 3 – AUTOMEZZI (RIMOSSI E SEQUESTRATI)</p>	<p>NON OPERANTE</p>	<p>NON OPERANTE</p>
<p>Euro</p>		
<p>N. 4 – RICORSO TERZI</p>		
<p>Euro 5.000.000,00</p>	<p>.....</p>	<p>Euro</p>
<p>N. 5 – RIMBORSO ONORARIO PERITI</p>		
<p>Euro 25.000,00</p>	<p>.....</p>	<p>Euro</p>

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO	Euro
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO	Euro

SEZIONE II

INCENDIO ED ALTRI EVENTI dei beni Immobili Storico Artistici

Premesso che:

- il Contraente è proprietario di edifici che rientrano nella tipologia di
EDIFICI CHE PRESENTANO INTERESSE STORICO-ARTISTICO
e che per tali beni immobili si richiama la disciplina del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO e s.m.i.;
- la presente SEZIONE II assicura esclusivamente i BENI IMMOBILI AVENTI VALORE STORICO-ARTISTICO del Contraente;

quanto sopra premesso, le Parti stabiliscono che l'assicurazione della presente SEZIONE II viene prestata a favore degli immobili suddetti, secondo i seguenti criteri:

- 1) sono richiamati i testi delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO, GARANZIE AGGIUNTIVE, CONDIZIONI PARTICOLARI della SEZIONE I;
- 2) sono totalmente abrogati gli art. 10) – 11) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO della SEZIONE I;

ASSICURAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVENTI VALORE STORICO-ARTISTICO

L'assicurazione per i beni immobili di cui al successivo elenco, è prestata alle seguenti condizioni:

- a) il Contraente assegna ad ogni singolo edificio un VALORE CONVENZIONALE DI MASSIMO RISARCIMENTO (SOMMA ASSICURATA). Il valore esposto in polizza è corrispondente alla valutazione effettuata dai competenti Uffici dell'Ente;
- b) per espressa dichiarazione delle Parti, la valutazione di cui al precedente comma a) non è considerata come "stima accettata" (art. 1908 del Codice Civile). In caso di sinistro si procederà alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con rinuncia da parte della Società all'applicazione della "regola proporzionale" di cui all'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia il valore degli edifici assicurati che risulterà al momento del sinistro;
- c) in caso di danno all'edificio, risarcibile a termini di polizza, la Società liquiderà al Contraente nei limiti della SOMMA ASSICURATA le spese effettivamente sostenute e documentate per:
 - in caso di danno parziale o danneggiamento: la riparazione, il ripristino di carattere funzionale, il restauro delle parti dell'edificio danneggiato;
 - in caso di distruzione o perdita totale: la ricostruzione totale dell'edificio anche se avvenuta con modalità e tecniche costruttive differenti rispetto alla situazione preesistente, a condizione che tale nuova ricostruzione sia stata autorizzata dai competenti Organi del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali competente per territorio;
 ed in entrambi i casi, le spese effettivamente sostenute e documentate:
 - per l'allestimento delle opere previsionali di emergenza e sicurezza dei cantieri, compresi i costi di montaggio e smontaggio, comprese le spese di acquisto o noleggio di tali impianti.
 Oltre a tali spese la Società riconoscerà al Contraente:
 - un indennizzo per la perdita economica subita dal Contraente per la distruzione totale dell'edificio se non ricostruito.

Agli indennizzi riconosciuti dalla Società al Contraente per effetto delle condizioni qui stabilite, verranno inoltre aggiunte le ulteriori somme eventualmente dovute in forza delle PARTITE N.3) – 4) – 5) e/o condizioni di assicurazione della SEZIONE I qualora interessate al sinistro.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito all'indennizzo per la perdita economica subita dal Contraente per la distruzione totale dell'edificio, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere dei competenti Organi del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, competente per territorio, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

- d) il Contraente dichiara che i beni immobili indicati nella presente assicurazione (SEZIONE II), sono soggetti alla disciplina della Legge 1° giugno 1939, n° 1089 così come modificato dal Decreto Legislativo 22-01-2004 n° 42 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO e pertanto il premio di polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi dell'Art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n° 953.

PROSPETTO SOMME ASSICURATE – DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO

PARTITA/SOMMA ASSICURATA	TASSO x 1000	PREMIO IMPONIBILE ANNUO
<p>N. 1 – BENI IMMOBILI ubicati in varie località nel territorio della Repubblica Italiana, San Marino e Città del Vaticano.</p> <p>Euro 56.318.000,00</p>	<p>.....</p>	<p>Euro.....</p>
<p>TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO</p>	<p>Euro</p>	

SCHEDA III.

FURTO – RAPINA ED ALTRI EVENTI

Premesso che la Società
ha approvato in sede di gara di appalto per la fornitura di servizi assicurativi il “ CAPITOLATO SPECIALE ”che dattiloscritto forma parte integrante della presente polizza, si conviene che le dichiarazioni del Contraente, le condizioni generali di assicurazione, le condizioni particolari, aggiuntive, ecc, riportate dalla Società
su propria modulistica relativa al rischio oggetto della presente copertura assicurativa, si intendono totalmente abrogate e prive di effetto ed efficacia

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L’ASSICURAZIONE FURTO

LOCALI

Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunque costruito, occupato anche occasionalmente dal Contraente per l’esercizio della propria attività comprese sedi non proprie nelle quali, comunque, l’Ente Contraente abbia un interesse assicurabile.

Sono compresi nella definizione di LOCALI:

- le sedi di stazioni di lavoro installate in regime di convenzione con altri Enti e/o Amministrazioni dello Stato;
- le abitazioni di dipendenti che abbiano richiesto di poter usufruire della prestazione lavorativa in forma di telelavoro (art. 1) del C.C.N.L – Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali- G.U. N. 277 del 27/11/2000).

L’elenco dei locali di proprietà dell’Ente Contraente e l’elenco dei locali che l’Ente Contraente conduce in locazione o che comunque gestisce a qualsiasi titolo, è depositato presso la Sede dell’Ente Contraente.

Gli elenchi possono essere visionati dalla Società.

CONTENUTO

Ogni *«bene mobile»* di proprietà , in uso, in possesso a qualsiasi titolo, in consegna, in deposito o disponibilità presso l’Ente Contraente anche temporaneo, pertinente e necessario all’esercizio di tutte le attività gestite ed i servizi forniti dal Contraente, il tutto sia di proprietà del Contraente che di terzi e del quale il Contraente stesso ne sia responsabile.

Appartengono a questa definizione a titolo esemplificativo: attrezzi, mobilio, arredi, macchine di ufficio e o pertinenti alle attività svolte dal Contraente; distributori automatici di qualsiasi prodotto; attrezzature e materiale didattico in genere anche di scuole non comunali; registri, archivi, cancelleria è quanto altro di simile, apparecchiature elettriche ed elettroniche; piccoli natanti e carrelli di

proprietà di terzi in semplice deposito sottotetto ai fabbricati del porto turistico, sono compresi i beni di qualsiasi natura detenuti in custodia dal Contraente per effetto di smarrimento e per effetto di recupero di refurtiva, confische, pignoramenti. Il “Contenuto” può essere riposto sottotetto ai Fabbricati o Tettoie e/o nell’ambito dei fabbricati e anche all’aperto, secondo natura e destinazione, nulla escluso sino alla concorrenza di euro settemila per sinistro ed anno con una franchigia di euro cinquecento.

Il “Contenuto” può trovarsi in deposito presso terzi, o temporaneamente affidato a terzi a qualsiasi titolo.

Sono compresi nella definizione di «**CONTENUTO**»:

EFFETTI PERSONALI (escluso denaro, gioielli, preziosi e simili) ed **INDUMENTI** di Dipendenti, di Amministratori, di Consulenti, di Terzi e Visitatori, Ospiti; questi beni sono assicurati esclusivamente sottotetto ai Fabbricati in cui si svolgono le attività del Contraente fino alla concorrenza di Euro 300,00 per ogni persona danneggiata e di Euro 7.000,00 per ogni sinistro;

LIBRI DI BIBLIOTECHE, che sono assicurati fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per ogni singolo volume.

OGGETTI D’ARTE intesi quali arredi, dipinti, affreschi, quadri, bronzi, sculture, collezioni, antichità in genere, mobili di antiquariato, lampadari, porte chiambrane e sovraporte all’interno di fabbricati, cornici, tappezzerie, vasellame, orologi antichi terrecotte, libri e manoscritti, le rarità bibliografiche, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili; materiale archeologico ed altre cose mobili aventi valore artistico-storico, che sono assicurati sino alla concorrenza Euro 25.000,00 per ogni singolo oggetto, raccolta o collezione.

Sono esclusi gli **OGGETTI D’ARTE** qualora assicurati con apposita polizza.

MERCI : prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi; scorte in genere; scarti e ritagli di lavorazione; nonché le relative imposte di fabbricazione e diritti doganali.

Sono compresi nella definizione di “**CONTENUTO**”:

ESPLODENTI
INFIAMMABILI
MERCI SPECIALI

Nella definizione di **CONTENUTO** non sono compresi i beni in “leasing “ qualora già coperti da apposita assicurazione stipulata da terzi.

VALORI/PREZIOSI

Intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo-: denaro, titoli di credito, ogni carta rappresentante un valore (marche da bollo, francobolli, carte bollate) tessere e biglietti per spettacoli e manifestazioni varie; buoni pasto, ecc.

Ricette (esclusivamente per la attività di farmacia) intendendosi enti il cui valore è costituito dal credito che essi rappresentano, ovvero l’importo ottenuto detrando dal prezzo dei medicinali indicato nelle fustelle, il ticket incassato, con il limite di quanto effettivamente rimborsabile dal S.S.N.; gioielli, monete, lingotti ed altri oggetti d’oro o di altri metalli preziosi, gemme, pietre preziose, ecc; il tutto sia di proprietà del Contraente, sia di terzi e del quale il Contraente ne sia responsabile.

MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L’assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a

meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antiscalfatura, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cmq. o se, non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400cmq. negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se, in caso di sinistro si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ed il furto venisse perpetrato attraverso mezzi inferiori a quelli sopra descritti, il danno verrà risarcito applicando uno scoperto.

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi di sicurezza, armadi corazzati, cassaforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza e corazzate.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma di assicurazione ove il danno viene risarcito sino alla concorrenza della somma assicurata (capitale) con rinuncia da parte della Società alla applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

1 -OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Oggetto dell'assicurazione sono:

A. L'ASSICURAZIONE DEL “ CONTENUTO “ E “VALORI/PREZIOSI”.

A/1 FURTO

intendendosi per tale il reato di cui all'art. 621 del Codice Penale, purché l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati violando le difese esterne mediante uno dei seguenti modi:

- scasso, rottura e/o forzatura delle porte, delle finestre, delle pareti o dei soffitti;
- apertura delle serrature con chiavi false o vere, comunque ottenute, grimaldelli o simili arnesi,
- per via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superato se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
- in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi, ed a mezzi di chiusura operanti.

Sono parificati ai danni di FURTO anche i guasti arrecati alle cose assicurate per commettere o tentare di commettere il furto.

A/2 RAPINA e/o SCIPPO

Intendendosi per tale il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale.

Per rapina si intende la sottrazione dei beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia avvenute sia all'interno dei locali, o quand'anche le persone sulle quali viene fatta

violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La garanzia rapina è prestata anche se i beni assicurati si trovano fuori da eventuali mezzi di custodia, sempreché la rapina sia avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

A/3 ESTORSIONE

Intendendosi per tale il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui i dipendenti del Contraente vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso i dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

A/4 EVENTI SOCIO POLITICI.

intendendosi assicurati - a parziale deroga dell'art.2)- i danni da furto , rapina ed estorsione verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;

A/5 ATTI VANDALICI.

Intendendosi assicurati i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione consumati o tentati;

A/6 FURTO COMMESO DA DIPENDENTI

La garanzia si intende prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

A/7 FURTO E RAPINA COMMESSI CON UTILIZZO DI VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO AL CONTRAENTE.

L'assicurazione si intende prestata anche quando il furto o la rapina o l'estorsione siano commesse utilizzando per la esportazione delle cose assicurate veicoli di proprietà o in uso al Contraente, ricoverati entro le recinzioni dei LOCALI ove si svolgono le attività.

A/8 VALORI E PREZIOSI IN CASSAFORTE, ARMADI DI SICUREZZA, ARMADI CORAZZATI, CASSETTE DI SICUREZZA, CASSETTI CHIUSI A CHIAVE .

L'assicurazione si intende operante:

- se vi sia stato lo scasso del mezzo di custodia all'interno dei locali;
- quando vi sia stata l'asportazione totale del mezzo di custodia;
- quando il mezzo di custodia venga aperto con uso di chiavi vere sottratte alla persone che ne abbiano la custodia.

B. L'ASSICURAZIONE DEL PORTAVALORI.

B/1

La Società nei limiti sotto indicati ed alle condizioni di polizza, indennizza il Contraente dei danni derivanti da sottrazione di VALORI avvenuti a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- rapina;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata i valori medesimi;

commessi sulla persona incaricata del trasporto dei VALORI.

B/2

Il **portavalori** (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70, e che non abbia minorazioni psicofisiche che lo renda inadatto al servizio di maneggio di VALORI) può essere:

- un Amministratore dell'Ente Contraente;
- un Dipendente dell'Ente Contraente;
- altra persona autorizzata per questo servizio dal Contraente con regolare Atto Amministrativo.

Tale persona è assicurata quando provvede al trasporto dei VALORI fuori dai locali in cui si svolgono le attività del Contraente, alle banche, a fornitori o a clienti, ad altri uffici, e viceversa.

Sono esclusi dalla definizione di "portavalori" gli addetti a tale servizio ed appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata o appartenenti alle Forze dell'Ordine.

B/3

L'efficacia della garanzia non è limitata a specifici orari.

B/4

La garanzia è prestata entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

C. L'ASSICURAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE, COMUNQUE DOCUMENTATE E SOSTENUTE DALL'ENTE CONTRAENTE :

C/1 GUASTI CAGIONATI DAI LADRI E FURTO DI FISSI ED INFISSI

Per riparare i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi fissi, infissi, inferriate ecc. inclusi i vetri posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese le camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte nonché i mezzi di custodia in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati; sono comprese le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali con altre eguali oppure equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte ad Amministratori, Dipendenti, altri soggetti cui l'Ente Contraente le abbia assegnate, ovvero a seguito di furto commesso con uso fraudolento di chiavi false o vere.

C/2 ONORARI DEI PERITI

A titolo di corrispettivo per prestazioni professionali, comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove l'Ente Contraente ne abbia l'obbligo. Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale come disciplinato dal successivo art. 9);

C/3 RICOSTRUZIONE DOCUMENTI

Per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti o distrutti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione e la duplicazione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

C/4 SPESE FISSE

Per le spese di carattere fisso ed insopprimibili e regolarmente documentate relative a canoni di locazione e canoni fissi per servizi e/o manutenzione sostenute dal Contraente durante il periodo di forzata inattività dei LOCALI, causata da un sinistro indennizzabile in base alle garanzie della presente assicurazione.

2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. verificatesi in occasione di atti di guerra , insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b. verificatesi in occasione di incendi, esplosione anche nucleari, scoppi, radiazioni, o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c. agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d. commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - 2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - 3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.
- e. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f. causati alle cose assicurazione da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

3 - FORMA DI ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a risarcire i danni della presente nella forma :

A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

4 - MASSIMO RISARCIMENTO - LIMITI DI RISARCIMENTO - FRANCHIGIA - SCOPERTO

4/A ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO

Il massimo indennizzo da parte della Società viene stabilito in:

Euro 50.000,00 per ciascun sinistro e anno a assicurativo

LIMITI DI RISARCIMENTO

4/A1 FURTO CON DESTREZZA,

limite massimo di indennizzo:
per singolo oggetto Euro 500,00,
per sinistro Euro 250,00
per periodo assicurativo annuo Euro 5.000,00

4/A2 EVENTI SOCIOPOLITICI ,

limite massimo di indennizzo:
per sinistro Euro 5.000,00
scoperto per sinistro: 10% del danno con il minimo di
Euro 250,00 .

4/A3 ATTI VANDALICI,

limite massimo di indennizzo:
per sinistro Euro 10.000,00;
scoperto per sinistro: 10% del danno con il minimo di
Euro 500,00 .

4/A4 FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI

limite massimo di indennizzo:
per sinistro Euro 1.000,00

4/A5 FURTO E RAPINA CON AUTOMEZZI RICOVERATI

limite massimo di indennizzo:
per sinistro Euro 10.000,00
scoperto : 10% del danno con il minimo di Euro 500,00.

SCOPERTO PER MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI NON CONFORMI.

Per i danni da furto, commessi mediante la sola rottura di vetri semplici (non antisfondamento) senza alcun riparo (balcone, persiana, inferriata), l'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa la detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al% dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza, e con rinuncia all'applicazione della franchigia sopra indicata.

4/B ASSICURAZIONE DEI VALORI-PREZIOSI

4/B1 FURTO

Per valori/preziosi in genere custoditi, all'interno dei LOCALI, entro mezzi di custodia, o, se fuori dei mezzi di custodia, purché custoditi chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi di qualsiasi natura, registratori di cassa, e simili,
il massimo indennizzo da parte della Società viene stabilito in:

Euro 10.000,00 per ciascun sinistro e/o per anno assicurativo

LIMITI DI RISARCIMENTO

Euro 500,00 per FURTO CON DESTREZZA;

Euro 500,00 per FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI .

SCOPERTO PER MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI NON CONFORMI.

Per i danni da furto, commessi mediante la sola rottura di vetri semplici (non antisfondamento) senza alcun riparo (balcone, persiana, inferriata), l'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa la detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al% dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza, e con rinuncia all'applicazione della franchigia sopra indicata.

4B/2 RAPINA

Per valori/preziosi in genere ovunque riposti all'interno dei LOCALI :

Euro 10.000,00 per ciascun sinistro e/o per anno assicurativo

FRANCHIGIA

Per ogni sinistro, il risarcimento verrà effettuato previa applicazione di una **FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA** di Euro 150,00.

4/C ASSICURAZIONE DEL PORTAVALORI

Il massimo indennizzo da parte della Società viene stabilito in:

Euro 5.000,00 per ciascun sinistro e/o per anno assicurativo

FRANCHIGIA

Per ogni sinistro il risarcimento verrà effettuato previa applicazione di una **FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA** di Euro 150,00.

4/D ASSICURAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE

Il massimo indennizzo da parte della Società viene stabilito in:

D/1 GUASTI:

Euro 10.000,00 per ciascun sinistro e/o per anno assicurativo

D/2 ONORARI PERITI:

Euro 10.000,00 per ciascun sinistro e/o anno assicurativo

D/3 RICOSTRUZIONE DOCUMENTI:

Euro 10.000,00 per ciascun sinistro e/o anno assicurativo;

D/4 RIMBORSO DELLE SPESE FISSE:

Euro 10.000,00 per ciascun sinistro e/o anno assicurativo;

5 -UBICAZIONE DEI RISCHI E NUOVI LOCALI

La Società si impegna a ritenere assicurati, oltre ai LOCALI attuali dell'Ente Contraente anche i LOCALI successivamente in uso all'Ente stesso senza obbligo di preventiva comunicazione alla Società.

6 - DENUNCIA DI SINISTRO - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

I sinistri saranno denunciati per iscritto entro il termini di quindici giorni dall'evento o dal momento in cui il Contraente ne sia venuta a conoscenza.

Il Contraente fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

7 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle Parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Amministrazione ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Ente Contraente.

Ciascuno perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

8 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 6);
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni dei periti devono essere riportati in apposito verbale.

9 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita, l'attribuzione del valore delle cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta l'attribuzione secondo i criteri sotto elencati.

9/A CONTENUTO

Si stima il valore che le cose sottratte avevano al momento o il costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento ed uso o altri eventuali pregiudizi.

9/B VOLUMI

Facenti parte di enciclopedie, raccolte, collane, collezioni e simili:

si determina il prezzo proporzionale dei volumi sottratti o danneggiati, con la esclusione dell'indennizzo del valore complessivo dell'opera parzialmente danneggiata; si procede all'indennizzo del valore complessivo dell'opera danneggiata, nel caso in cui non fosse possibile né alla Società né al Comune di Ospedaletti reperire in commercio i volumi distrutti o danneggiati, separatamente dal resto dell'opera completa, entro il termine di due anni dalla data del sinistro.

9/C OGGETTI D'ARTE

In caso di danno parziale:

l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di restauro maggiorato di un indennizzo a risarcimento del deprezzamento subito dal bene, con l'intesa che la somma di tali importi (spese di restauro, valore di deprezzamento), non potrà superare il valore di mercato che il bene aveva al momento del sinistro;

in caso di sottrazione totale:

si indennizza il valore di mercato del bene distrutto, come rilevato nel momento immediatamente precedente alla data del sinistro nel mercato dell'arte o dell'antiquariato.

9/D MERCI

L'ammontare del danno è pari alla differenza tra il valore delle MERCI stimato al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, (compresi gli oneri fiscali se dovuti), ed il valore del residuo.

9/E VALORI

L'indennizzo sarà effettuato in base al valore nominale dei VALORI assicurati;

per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'indennizzo riguarderà solamente le spese sostenute dal Contraente per la procedura, stabilita dalla legge, per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti;

per gli **effetti cambiari** l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio della azione cambiaria;

per le **ricette nelle farmacie**, qualora il Contraente non sia in grado di dimostrare il valore delle ricette danneggiate o distrutte, oppure non sia possibile la duplicazione o la ricostruzione del titolo di credito da esse rappresentato, l'indennizzo sarà effettuato stimando il valore medio giornaliero degli importi riconosciuti al Contraente dai competenti uffici del S.S.N. per le ricette del mese precedente e del mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro. Il valore al momento del sinistro si determina attribuendo ad ogni giorno compreso tra l'ultimo prelievo e/o consegna delle ricette ai competenti uffici del S.S.N. e quello del sinistro, il valore medio come sopra stimato.

9/F PREZIOSI

In caso di danno parziale:

l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di riparazione maggiorato di un indennizzo a risarcimento del deprezzamento subito dal bene, con l'intesa che la somma di tali importi (spese di riparazioni, valore di deprezzamento), non potrà superare il valore di mercato che il bene aveva al momento del sinistro; in caso di sottrazione totale:

l' indennizzo è pari al costo per sostituire le cose sottratte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche;

10 – COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI

In concomitanza di due o più scoperti previsti nella assicurazione, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Ove è stata prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

11 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

12-MODALITÀ' PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre all'Ente Contraente una proposta di liquidazione o a segnalare eventuali eccezioni, riserve, rifiuti, entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta.

Gli indennizzi da liquidare oltre il termine indicato nel comma precedente per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.

13 - PAGAMENTO DI INDENNIZZO IN ATTESA DELLA CHIUSURA ISTRUTTORIA

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

14 - ANTICIPO DI INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di richiedere, trascorsi almeno 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare complessivo indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo di Euro 5.000,00. L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

15 -DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente è esonerato dal fornire dichiarazioni in ordine allo stato e ai precedenti dei rischi assicurati.

16 -INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La Società dichiara di aver provveduto ad accertare in sede di presentazione di offerta di gara tutte le circostanze e gli elementi necessari per la valutazione e la quotazione del rischio da parte della medesima.

17 – TITOLARITÀ' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

18- LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

PROSPETTO SOMME ASSICURATE DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO

PARTITA/SOMMA ASSICURATA	TASSO (‰)	PREMIO ANNUO IMPONIBILE
N° 1 - CONTENUTO (Art.4/A) Euro 50.000,00		Euro
N° 2 - VALORI/PREZIOSI (Art.4/B) : Euro 10.000,00 FURTO (Art.4/B1)	-----	Euro
Euro 10.000,00 RAPINA (Art.4/B2)	-----	Euro
N° 3 - PORTAVALORI (Art.4/C) Euro 5.000,00		Euro
N° 4 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI (Art.4/D1) Euro 10.000,00		Euro
N° 5 - ONORARIO DEI PERITI (Art.4/D2) Euro 10.000,00.		Euro
N° 6 - RICOSTRUZIONE DOCUMENTI (Art.4/D3) Euro 10.000,00		Euro
N° 7 - RIMBORSO SPESE FISSE (Art.4/D4) Euro 10.000,00		Euro

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO	Euro.....
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO	Euro.....

SCHEDA IV

DANNI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

Premesso che la Società ha approvato in sede di gara di appalto per la fornitura di servizi assicurativi il “ CAPITOLATO SPECIALE ” che dattiloscritto forma parte integrante della presente polizza, si conviene che le dichiarazioni del Contraente, le condizioni generali di assicurazione, le condizioni particolari, aggiuntive, ecc, riportate dalla Società su propria modulistica relativa al rischio oggetto della presente copertura assicurativa, si intendono totalmente abrogate e prive di effetto ed efficacia

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SCHEDA III.

LOCALI

Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunque costruito, occupato anche occasionalmente dal Contraente per l’esercizio della propria attività o nel quale, comunque, l’Ente Contraente abbia un interesse assicurabile.

Sono compresi nella definizione di LOCALI:

- le sedi di stazioni di lavoro installate in regime di convenzione con altri Enti e/o Amministrazioni dello Stato;
- le abitazioni di dipendenti che abbiano richiesto di poter usufruire della prestazione lavorativa in forma di telelavoro (art. 1) del C.C.N.L – Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali- G.U. N. 277 del 27/11/2000).

L’elenco dei LOCALI di proprietà e l’elenco dei LOCALI che l’Ente conduce in locazione o che comunque gestisce a qualsiasi titolo, è depositato presso la Sede dell’Ente Contraente.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

L’inventario delle apparecchiature elettroniche assicurate e depositato presso dell’Ente Contraente.

Si intendo a titolo esemplificativo e non limitativo:

apparecchiature elettroniche d’ufficio:

sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche, sistemi di trasmissione e ricezione dati, compresi apparecchi wireless, programmi di base, personal computers e minielaboratori; sistemi server e di rete, sistemi cad, cam, cae; sistemi di gestione posta; fax, telefax, fotocopiatrici; dispositivi di stampa; impianti telefonici; impianti citofonici; impianti d'allarme; impianti di condizionamento, di erogazione di energia elettrica e di stabilizzazione; macchine da scrivere e da calcolo.

Casse , bilance elettroniche e registratori di cassa.

Impianti ed altre apparecchiature elettroniche:

elaboratori di processo e sistemi automatici di controllo e regolazione di impianti di produzione; apparecchiature di controllo e misurazione di dati elettrici fisici e chimici di sostanze e materiali; impianti per la comunicazione; apparecchiature per la didattica; apparecchiature per la fotocomposizione e riproduzione; impianti ed apparecchiature per la diagnosi, la terapia e la medicina in genere; impianti per studi radio televisivi, od eventuali altre apparecchiature elettroniche pertinenti all'attività esercitata.

Impianti ed apparecchi ad impiego mobile e poste all'aperto :

apparecchiature e strumenti professionali pertinenti l'attività esercitata dall'Ente Contraente che, per loro natura e costruzione, possono essere usati in luogo diverso rispetto alle ubicazioni dell'Ente Contraente quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

telefoni cellulari e personal computers portatili, apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli, fotocamere digitali e video camere ed altre eventuali apparecchiature elettroniche pertinenti all'attività esercitata quali rilevatori di velocità, impianti videosorveglianza , antenne wifi e consimili e quanto altro in uso nulla escluso .

CONDUTTORI ESTERNI

Insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo – sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini – collegati ad apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Ente Contraente a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata.

PROGRAMMI D'UTENTE

Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Ente Contraente utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da Ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

PROGRAMMI STANDARD IN LICENZA D'USO

Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Ente Contraente utilizza in base a un contratto con il Fornitore per il periodo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

1. - COSE ASSICURATE -UBICAZIONE-FORMA DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per i beni esistenti nei LOCALI dell'Ente Contraente, e per i beni ad impiego mobile anche all'esterno dei locali, appartenenti alla definizione APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

L'assicurazione si intende prestata anche per temporanea permanenza dei beni in locali diversi da quelli assicurati, presso esposizioni, fiere, mostre e simili.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di Terzi, quando sono utilizzate dall'Ente Contraente.

La Società non indennizza i beni assicurati con contratti di "leasing" qualora già coperti da apposita assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente, i beni in "leasing" saranno da considerarsi in garanzia.

L'assicurazione è prestata nella forma a "valore intero" salvo quanto diversamente indicato

2. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) - DANNI ACCIDENTALI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

1. La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono compresi i danni causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l'evento dannoso nonché le spese di salvataggio.

I beni temporaneamente in permanenza presso esposizioni, mostre, fiere e simili sono assicurati entro il limite del 20% della somma indicata alla PARTITA N.1.

La garanzia è estesa ai beni necessari per le attività del Contraente che si trovino in semplice deposito, giacenza, immagazzinamento con la esclusione di qualsiasi bene destinato al commercio.

2. **Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile**, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Ente Contraente.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o la rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi.

La garanzia FURTO, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata;

- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo necessario al trasporto ed all'espletamento dell'attività per cui sono destinate.

SCOPERTO

Per ogni sinistro di furto, rapina, scippo, caduta accidentale, provocato da fulmine o da qualsiasi evento atmosferico, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

- 3. Gli impianti ed apparecchi installati sugli autoveicoli** di proprietà e/o in uso all'Ente Contraente, sono assicurati anche durante la circolazione entro i confini dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. Purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

SCOPERTO

Per ogni sinistro verificatosi a causa od in occasione di furto, atto vandalico o doloso, eventi naturali, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

B) - MAGGIORI COSTI

- 1) In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Ente Contraente, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, fermo restando le esclusioni di cui all'art.3).

Sono assicurati unicamente i **MAGGIORI COSTI** dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
 - b) applicazione di metodi di lavoro alternativi, compreso il lavoro straordinario, e festivo del personale;
 - c) prestazioni di servizi da terzi;
 - d) adattamento dei programmi e di apparecchiature ed addestramento del proprio personale (entrambi resi necessari per la prosecuzione della attività con impianti nuovi acquistati).
 - e) affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento;
- 2) La Società non risponde dei **MAGGIORI COSTI** dovuti a:
- a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
 - b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto, danneggiato o sottratto;
 - d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio appartenente ai beni assicurati;
 - e) danni ai supporti dati;
 - f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati;
 - g) danni da virus.

3) Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale dell'art. 1907 del Codice Civile.

4) Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sottratto ma comunque non oltre la durata massima prevista in assicurazione.

5) La Società risponde per singolo sinistro fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato

6) Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i danni di maggiori costi conseguenti a precedente denuncia di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione, non appena ne è venuto a conoscenza.

C) - SUPPORTI DI DATI

1) La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente assicurazione, per il riacquisto dei supporti di dati, distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente assicurazione, fermo restando le esclusioni di cui art.3).

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro la Società indennizza i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

2) La Società non indennizza:

- i danni ai programmi;
- i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

3) L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale dell'art. 1907 del Codice Civile.

4) Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni danno di supporti di dati conseguente a precedente denuncia di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione, non appena ne è venuto a conoscenza.

D) - PROGRAMMI STANDARD IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE

1) La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione, la ricostruzione o per il riacquisto dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile in base alle condizioni delle presente assicurazione, fermo restando le esclusioni dell'art.3).

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, il Contraente decade dal diritto all'indennizzo.

- 2) Il valore delle cose assicurate al momento del sinistro rappresenta il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo)
- 3) L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale dell'art. 1907 del Codice Civile.
- 4) Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i danni ai programmi conseguenti a precedente denuncia di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione, non appena ne è venuto a conoscenza.

E) - CONDUTTORI ESTERNI

- 1) La Società indennizza nei limiti della somma assicurata i danni materiali diretti ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate e indennizza i relativi costi di ricerca del danno, fermo restando le esclusioni di cui all'art.3);
- 2) Sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati;
- 3) L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale dell'art. 1907 del Codice Civile.

F) - SPESE PER RIMOZIONE E SGOMBERO

- 1) La Società rimborsa al Contraente nei limiti della somma assicurata le spese effettivamente sostenute e documentate a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione:
 - per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento presso il più vicino luogo di scarico autorizzato dei residui del sinistro, relativamente ai beni danneggiati, e per la rimozione temporanea, la ricollocazione ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

G) - ONORARI DEI PERITI

- 1) La Società rimborsa nei limiti delle somme assicurate le spese effettivamente sostenute e documentate a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione:
 - per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, ai sensi dell'art.6) della presente assicurazione.

3. - ESCLUSIONI

La Società non risarcisce i danni:

- 3.1) determinati da dolo del Contraente;
- 3.2) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;
- 3.3) causati da vapori d'acqua o di acidi propri delle cose assicurate nonché da vapori d'acqua o vapori di acidi propri dell'attività del Contraente;

- 3.4) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
 - 3.5) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, ivi comprese le spese che l'Ente Contraente dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
 - 3.6) verificatisi in occasione di spedizioni, trasporti eseguiti al di fuori del luogo d'installazione indicato in polizza;
 - 3.7) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi a meno che non siano connessi ai lavori di pulizia, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione o di funzionamento;
 - 3.8) di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
 - 3.9) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento;
 - 3.10) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Ente Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - 3.11) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, occupazione militare, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che l'Ente Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - 3.12) determinati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
 - 3.13) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
 - 3.14) i danni causati da virus informatici.
- La Società non indennizza i costi:
- 3.15) Inerenti a modifiche, aggiunte o miglioramenti dei beni assicurati.
 - 3.16) Di intervento o sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto

4 - SOMME ASSICURATE - LIMITI DI RISARCIMENTO

PARTITA N° 1 – DANNI ACCIDENTALI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:

VALORE DEI BENI ASSICURATI: Euro 130.000,00 per ogni sinistro.

Limiti di risarcimento per sinistro:

Euro 60.000,00 per ogni LOCALE assicurato.

Euro 5.000,00 per danni a BENI IN DEPOSITO, GIACENZA, IMMAGAZZINAMENTO.

Euro 20.000,00 per i danni ad IMPIANTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE;

Euro 10.000,00 per i danni ad IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI.

FRANCHIGIA:

In caso di sinistro, l'indennizzo verrà effettuato con la applicazione di una franchigia fissa di Euro 300,00 per ogni sinistro.

PARTITA N° 2 - MAGGIORI COSTI:

La Società riconosce per ogni sinistro il seguente indennizzo:

- **Euro 200,00** quale limite massimo di indennizzo giornaliero;
- per la durata massima di giorni **60** naturali e consecutivi.

FRANCHIGIA:

L'indennizzo verrà effettuato con la applicazione di una franchigia fissa pari a due indennizzi giornalieri che restano a carico dell'Ente Contraente.

PARTITA N° 3 - SUPPORTI DI DATI:

La Società riconosce per ogni sinistro il seguente limite massimo di indennizzo:

Euro 10.000,00

SCOPERTO

L'indennizzo verrà effettuato con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Ente Contraente pari al 10% dell'indennizzo dovuto, con il minimo non indennizzabile di Euro 300,00

PARTITA N° 4 – PERDITA PROGRAMMI:

La Società riconosce per ogni sinistro il seguente limite massimo di indennizzo:

Euro 10.000,00

SCOPERTO:

L'indennizzo verrà effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di Euro 300,00

PARTITA N° 5 - CONDUTTORI ESTERNI (NON OPERANTE)

La Società riconosce per ogni sinistro il seguente limite massimo di indennizzo:

Euro

SCOPERTO:

L'indennizzo verrà effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di Euro 300,00

PARTITA N° 6 - SPESE PER RIMOZIONE E SGOMBERO

La Società riconosce per ogni sinistro il seguente limite massimo di indennizzo:

Euro 2.500,00.

PARTITA N° 7 - ONORARI DEI PERITI

La Società riconosce per ogni sinistro il seguente limite massimo di indennizzo:

Euro 2.500,00.

5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO- ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza in deroga ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottrattocose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

6 - NOMINA DEI PERITI - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Ente Contraente

con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.

Se una della parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle parti, il terzo Perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spese del proprio Perito.

Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Ente Contraente conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.

Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell'Ente Contraente, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza.

I Periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.

In alternativa, per dirimere la eventuale controversia tra le Parti, per la liquidazione del danno l'Ente Contraente potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

7 - MANDATO DEI PERITI

Ai Periti è conferito il seguente mandato:

- a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
- c) verificare l'esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
- d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo ente e per ogni garanzia prestata con la presente SEZIONE.

8 - VALORE A NUOVO DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata secondo il criterio "valore a nuovo".

Il valore a nuovo delle cose assicurate, al momento del sinistro è ottenuto con i seguenti criteri: si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o in, mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Ente Contraente.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

9 - CRITERI DI RISARCIMENTO DEI DANNI AI BENI

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo bene assicurato secondo le norme che seguono:

A) DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
- la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio del bene danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- i trasporti per via ordinaria, compresi quelli per via aerea.

Tali spese s'intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Ente Contraente ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.

B) DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- B.1) si stima il “valore a nuovo” al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito da sinistro stesso;
- B.2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

Questa stima riguarda solo beni in attività e opera a condizione che:

- i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di acquisto ;
- il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti, si stima il “valore a nuovo” dei beni assicurati determinato come ai sensi dell'art8) con il massimo del doppio del “valore allo stato d'uso”.

Per “**valore allo stato d'uso**” si intende il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale ed equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

L'ammontare del danno che verrà liquidato dalla Società è pari all'importo stimato al punto B.1), diffalcato dell'importo stimato al punto B.2).

L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come calcolate al paragrafo A) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.

- C) l'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai paragrafi A) e B) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui, nonché della franchigia o degli scoperti convenuti.
- D) La Società ha alternativamente la facoltà di risarcire l'ammontare del danno all'Ente Contraente oppure con il consenso dell'Ente Contraente ha facoltà di riparare, ripristinare o rimpiazzare il bene danneggiato a proprie spese.

10 – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Per le “Apparecchiature Elettroniche” la garanzia è prestata per il loro “valore a nuovo” e, pertanto, le somme assicurate dovranno corrispondere a tale criterio di valutazione.

Qualora la garanzia sia prestata a valore intero, l’art.1907 del Codice Civile (assicurazione parziale) è applicabile soltanto quando il valore stimato dei beni al momento del sinistro superi di oltre il 20% la somma assicurata e limitatamente alla parte eccedente la somma assicurata maggiorata del 20%.

11 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se al verificarsi di un sinistro coesistono sugli enti assicurati più assicurazioni che coprono gli stessi rischi esse, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, saranno considerate come una assicurazione unica e contemporanea, e la Società esclude ogni responsabilità solidale con le altre Società, pagherà una quota di risarcimento del danno, dei costi e delle spese in misura proporzionale al rapporto esistente fra la somma complessiva di tutte le altre assicurazioni esistenti.

12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziale, a condizione che presenti alle Società fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

13- TITOLARITA’ DEI DIRITTI

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

14 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

CONDIZIONI SPECIALI INTEGRATIVE DELLA SEZIONE IV

A) - ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici degli enti assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica rilasciati dalla Casa Costruttrice o da organizzazioni dalla stessa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Ente Contraente.

Sono comunque sempre esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;

- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) aggiornamento tecnologico dell'impianto.

B) - DANNI DA FURTO:

B.1) ALL'INTERNO DEI LOCALI

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- A) violandone le difese esterne mediante: rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili. I danni perpetrati con l'uso di chiavi autentiche, sottratte o smarrite, sono garantiti dal momento della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo dello smarrimento o della sottrazione e fino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia;
- B) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- C) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale almeno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili pervi ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cmq. o se, non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

SCOPERTO

Per i danni da furto:

- avvenuti mediante la sola rottura di vetri semplici (non antisfondamento) senza alcun riparo (balcone, persiana, inferriata) dei locali dell'Ente Contraente, entro i quali sono riposti i beni assicurati:

l'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè, previa la detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza, e con il minimo pari alla franchigia indicata all'art.4) PARTITA N.1.

B.2) ALL' ESTERNO DEI LOCALI

La garanzia furto è operante per le cose poste all'esterno dei locali a condizione che:

- la cosa assicurata sia stabilmente ancorata al suolo od al fabbricato semprechè l'installazione all'esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.

SCOPERTO

L'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè, previa la detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza, e con il minimo pari alla franchigia indicata all'art.4) PARTITA N.1.

C)

C.1 - ATTI DOLOSI

La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di atti vandalici e dolosi, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari.

Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo, per ogni partita, pari al 70% della relativa somma assicurata.

La Società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata A.R. e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a tale garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Ferme restando le altre esclusioni dell'art.3 del capitolato.

SCOPERTO

L'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè, previa la detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 10% dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza, e con un minimo non indennizzabile di € 1.500,00.

C.2 ATTI DI TERRORISMO.

La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da contaminazione (batteriologica, chimica o di qualunque altra natura).

La Società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata A.R. e con preavviso di 14 giorni. In tal caso, trascorsi 14 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a tale garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Ferme restando le altre esclusioni dell'art.3 del capitolato

SCOPERTO

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di € 5.000,00 e con il 50% quale limite di indennizzo della somma assicurata.

D) - DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza l'Ente Contraente dei danni causati da correnti, scariche ed alti fenomeni elettrici di origine esterna, trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, a condizione che:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- gli impianti assicurati siano difesi con sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell'alimentazione elettrica;
- il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti sistemi di protezione.

FRANCHIGIA-LIMITE DI INDENNIZZO

Qualora non siano soddisfatte le suddette condizioni, in caso di sinistro imputabile a fenomeno elettrico verrà applicata:

- **una franchigia di Euro per evento;**
- **un limite massimo di indennizzo per evento e per anno assicurativo di Euro 20.000,00**

E) - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quale l'Ente Contraente deve rispondere a norma di Legge purché l'Ente Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

Il diritto di surroga verso i Terzi è esercitabile dalla Società solo previo consenso da parte dell'Ente Contraente.

F) - ANTICIPO INDENNIZZI

L'Ente Contraente ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantapercento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di Euro 5.000,00.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

G) - TUBI SPECIALI E VALVOLE ELETTRONICHE

A parziale deroga dell'Art.3 – punto 13 , sono indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche.

In caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante da parametri indicati dalla casa costruttrice o , in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

H) - RIPARAZIONE IMMEDIATA

A parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 5.1), l'Ente Contraente ha facoltà di provvedere in caso di comprovata urgenza e per un sinistro indennizzabile a termini della presente assicurazione, alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, a condizione che la Società sia in grado di esaminare successivamente le parti danneggiate e/o sostituite presso le sedi dell'Ente Contraente o presso le sedi delle Ditte costruttrici o delle Ditte che, in ogni caso, abbiano effettuato la riparazione .

La presente condizione speciale è operante per sinistri indennizzabili a termini di polizza con risarcimento stimabile al momento della denuncia del danno in un importo non superiore ad € 2.500,00

I) - TRASLOCHI

A parziale deroga di quanto stabilito all'art.3) - punto 7 la Società indennizza i danni materiali diretti alle cose assicurate verificatisi durante le attività di trasloco, comprese le relative operazioni di carico e scarico, di trasporto, compreso quello a mano, avvenute esclusivamente per trasferimento dei beni nell'ambito dei LOCALI assicurati.

Tale estensione di garanzia è operante a condizione che l'attività di trasloco sia effettuata da persone alle dirette dipendenze dell'Ente Contraente e con l'utilizzo di veicoli di proprietà del medesimo.

SCOPERTO-LIMITE DI INDENNIZZO

In caso di sinistro verrà applicato:

- **uno scoperto pari al 20% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, con il minimo pari alla franchigia indicata all'art.4) PARTITA N.1.**

- un limite massimo di indennizzo per evento e/o per anno assicurativo di Euro 5.000,00.

PROSPETTO SOMME ASSICURATE DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO

PARTITA/SOMMA ASSICURATA	TASSO (‰)	PREMIO ANNUO IMPONIBILE
PARTITA N° 1 DANNI ACCIDENTALI Euro 130.000,00		Euro
PARTITA N° 2 DANNI PER MAGGIORI COSTI Euro 200 x 60 gg = Euro 12.000,00		Euro
PARTITA N° 3 DANNI A SUPPORTI DATI Euro 10.000,00		Euro
PARTITA N° 4 PERDITA PROGRAMMI IN LICENZA D'USO Euro 10.000,00		Euro
PARTITA N° 5 DANNI A CONDUTTORI ESTERNI Euro	NON OPERANTE	NON OPERANTE
PARTITA N° 6 SPESE PER RIMOZIONE E SGOMBERO Euro 2.500,00		Euro
PARTITA N° 7 ONORARI DEI PERITI Euro 5.000,00		Euro
TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO		Euro.....
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO		Euro

APPENDICE CONTRATTUALE
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL COMUNE DI CUORGNE' (C.F.: 83501110015 - P. IVA: 02180640019) con sede in Cuorgnè (To) – Via Garibaldi, 9 - 10082, PEC: comune.cuorgne.to.it@pec.it, d'ora innanzi, più semplicemente, **Titolare del trattamento**)

E

_____ (C.F.: _____ - P. IVA: _____) con sede in _____, PEC: _____, all'uopo rappresentato da _____ (d'ora innanzi, più semplicemente, **Responsabile del trattamento**)

PREMESSO CHE

- 1) tra le parti viene stipulato un contratto, contestualmente alla presente appendice, avente ad oggetto la garanzia assicurativa All Risks Property (Sezioni Incendio, Furto, Elettronica) e durata sino a 31/03/2020 (d'ora innanzi, più semplicemente, **Contratto**);
- 2) **nel dare esecuzione alle obbligazioni dedotte nel Contratto il Responsabile si troverà ad effettuare operazioni di trattamento di dati personali per conto del Titolare, rimanendo a quest'ultimo di stabilire autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento medesimo**;
- 3) l'articolo 4, paragrafo 1, n. 8) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 (d'ora innanzi, più semplicemente, "GDPR") definisce quale responsabile del trattamento "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";
- 4) a norma dell'articolo 28, paragrafo 1 del GDPR "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- 5) a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 del GDPR "I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento";
- 6) a norma dell'articolo 28, paragrafo 9 del GDPR "Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico";
- 7) alla data di sottoscrizione della presente appendice non risulta che la Commissione europea ovvero l'Autorità di controllo nazionale abbiano adottato clausole contrattuali tipo ai sensi dei paragrafi 7 ed 8 del GDPR;
- 8) è intenzione delle Parti contraenti regolamentare i diritti e gli obblighi reciproci quali conseguono alla puntuale osservanza delle norme e dei principi contenuti nel GDPR, addivenendo alla sottoscrizione della presente Appendice contrattuale, da considerarsi parte integrante e sostanziale del Contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Pattuizioni preliminari

1. Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali di cui entra in possesso o rispetto ai quali abbia comunque accesso, in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso, nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel GDPR ed attenendosi alle istruzioni del Titolare del trattamento, tenendo altresì conto dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall'Autorità di controllo inerenti al Trattamento svolto.
2. Scopo della presente Appendice è l'identificazione della materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi ed i diritti del Titolare e del Responsabile del trattamento. In particolare la presente Appendice non costituisce autorizzazione generale ma, bensì, autorizzazione limitata esclusivamente ai trattamenti relativi al servizio specificatamente indicato nel Contratto.
3. La presente Appendice contrattuale non determina l'insorgere di alcun diritto del Responsabile alla revisione del prezzo già definito tra le Parti, trattandosi di obblighi ed adempimenti derivanti da norme di legge già conosciute.
4. La presente Appendice annulla e/o sostituisce qualsivoglia regolazione pattizia esistente tra le Parti in relazione al medesimo oggetto, di talché, a far data dalla stipulazione della presente, i loro rapporti saranno regolati esclusivamente dalla presente Appendice.
5. Qualsiasi modifica od integrazione della presente Appendice potrà farsi soltanto per iscritto a pena di nullità.
6. Ciascuna Parte riconosce di essere addivenuta alla stipula della presente Appendice esclusivamente sulla base della rappresentazione dei fatti ricevuta dall'altra Parte e, pertanto, in caso di falsa rappresentazione, la presente Appendice deve intendersi radicalmente nulla sin dall'origine, senza alcuna possibilità di sanatoria, qualsivoglia eccezione intendendosi sin da ora rimossa e/o rinunziata.

Articolo 2 - Oggetto del trattamento

1. Le prestazioni già affidate al Responsabile, ai sensi del Contratto, consistono nell'erogazione dei seguenti servizi: servizio assicurativo All Risks Property (Sezioni Incendio, Furto, Elettronica).;
2. Dette prestazioni comportano il trattamento delle seguenti categorie di dati personali: anagrafici e di residenza, di salute, giudiziari
3. Le categorie di Interessati sono: persone fisiche
4. La natura delle operazioni eseguite sui dati è: operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza e con l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'estrazione, l'utilizzo, la comunicazione a terzi, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
5. Le finalità del trattamento dei dati medesimi sono: garantire la copertura del rischio come definito nell'oggetto dell'assicurazione.

Articolo 3 – Durata ed effetti conseguenti allo scioglimento del Contratto

1. Trattandosi di patto accessorio ed aggiunto al Contratto, esso diviene efficace tra le parti immediatamente all'atto della sua sottoscrizione e sarà valido ed efficace sino alla scadenza, originale o prorogata del Contratto ovvero alla sua cessazione di validità ed efficacia a qualsiasi causa dovuta.
2. Il Trattamento per conto del Titolare, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

3. A seguito della cessazione del Trattamento affidato al Responsabile, nonché a seguito della cessazione del rapporto contrattuale sostostante, qualunque ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a discrezione del Titolare, a:
- restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a
 - provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) od il caso in cui si verificano circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del Trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.
4. Il Responsabile, su richiesta del titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso di sé, non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni trattate per conto del Titolare. Sul contenuto di tale dichiarazione il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertarne la veridicità.
5. In caso di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale del Responsabile, ovvero in caso di mancato assolvimento da parte di quest'ultimo degli obblighi previsti ai commi che precedono, ovvero ancora in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del Responsabile, dell'esecuzione delle obbligazioni oggetto della presente Appendice, il Titolare, ove possibile e dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi al Responsabile nell'esecuzione delle obbligazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno ed a spese del Responsabile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 4 - Obblighi in capo al Responsabile

1. Il Responsabile dichiara e conferma la propria diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza delle disposizioni contenute nel GDPR, in conseguenza della relazione contrattuale instaurata con il Titolare. Dichiara inoltre di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.
2. Il Responsabile prende atto che il Contratto in essere viene affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale / societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto dal Titolare idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di ritenere risolto il rapporto in essere per fatto e colpa del Responsabile.
3. Il Responsabile è tenuto a:
- a) trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento previsti nel GDPR e solo per le finalità indicate dal Contratto. In particolare il Responsabile garantisce che i dati da trattarsi per conto del Titolare, saranno:
 - a1) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato;
 - a2) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime sopra indicate, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
 - a3) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - a4) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - a5) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
 - b) trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;
 - c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza ed abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - d) prendere in considerazione, in termini di strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi della protezione dei dati in base alla progettazione e per impostazione predefinita (cc.dd. data protection by design e by default);
 - e) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;
4. Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più Autorità e da soggetti da queste autorizzati e/o delegati, in relazione ai trattamenti oggetto della presente Appendice;
5. Il Responsabile informa il Titolare, per quanto di necessità, che i suoi dati verranno conservati e trattati per l'intera durata del rapporto contrattuale e, all'eventuale termine dello stesso, per il tempo previsto dalla vigente normativa, nazionale e comunitaria, in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.

Articolo 5 - Obblighi in capo al Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento si impegna a:
- a) fornire al Responsabile i dati oggetto del trattamento curandone l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati;
 - b) individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli Interessati.
 - c) documentare, per iscritto, ogni istruzione relativa al trattamento dei dati da parte del Responsabile. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR od altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
 - d) assicurare, prima e durante l'intero processo, il rispetto degli obblighi su di sé incombenti ai sensi del GDPR e della normativa nazionale di riferimento;
 - e) supervisionare il trattamento, in tutte le sue fasi, anche effettuando audit ed ispezioni presso il Responsabile;
 - f) adottare tutte le misure di sicurezza di sua competenza idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy e di trattamento dei dati in regime di sicurezza.
2. Il Titolare si dichiara edotto che in caso di violazione di dati personali (c.d. data breach) rimane a suo carico, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, l'obbligo di notifica all'Autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare è venuto a conoscenza della violazione di dati personali.
3. Il Titolare si impegna, altresì, a comunicare al Responsabile del trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.

4. Il Titolare rimane responsabile del trattamento dei dati personali attuato tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.
5. Il Titolare si impegna ad informare il Responsabile di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più Autorità e da soggetti da queste autorizzati e/o delegati, in relazione ai trattamenti oggetto della presente Appendice;
6. Il Titolare informa il Responsabile, per quanto di necessità, che i suoi dati verranno conservati e trattati per l'intera durata del rapporto contrattuale e, all'eventuale termine dello stesso, per il tempo previsto dalla vigente normativa, nazionale e comunitaria, in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.

Articolo 6 - Incaricati e persone autorizzate

1. Il Responsabile dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati per conto del Titolare identificando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Responsabile dovrà fornire ai soggetti da sé autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di trattamento dei dati personali.
2. Il Responsabile garantisce che i propri dipendenti e collaboratori sono affidabili ed hanno piena conoscenza della normativa primaria e secondaria in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7 - Sub-responsabile del trattamento e Terze parti

1. Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento. Qualora il Responsabile ravvisasse la necessità di avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, è tenuto a richiederne l'autorizzazione al Titolare con congruo preavviso.
2. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile sono imposti, mediante un contratto od un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente Appendice per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della legge vigente.
3. Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile.
4. Il Responsabile si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali trattati per conto del Titolare a Terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e, in ogni caso, informandone preventivamente il Titolare.

Articolo 8 - Misure di sicurezza

1. Il Responsabile, in considerazione della conoscenza maturata in relazione ai progressi tecnici e tecnologici, della natura dei dati personali e delle caratteristiche delle operazioni di trattamento, nonché dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e dovrà assicurare che le misure di sicurezza progettate ed implementate siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui alla presente Appendice.
2. Ai fini della sicurezza dei dati e dei sistemi IT, il Responsabile si obbliga:
 - ad adottare adeguate misure IT per la sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, in modo da garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - ad adottare adeguate misure che consentano di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - a non trasferire i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, senza il preventivo consenso di questi, al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza;
 - a fornire, in caso di richiesta, al Titolare una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al trattamento dei dati personali;
 - ad impiegare sistemi di cifratura per i dati personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali od elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari. I dati personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa vigente ed il Responsabile dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connessi, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
 - ad adottare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

Articolo 9 - Registro delle categorie di trattamento

1. Il Responsabile del trattamento adotta, aggiorna e conserva una registrazione scritta di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, avente il contenuto minimo previsto dall'articolo 30, paragrafo 2 del GDPR e, su richiesta, lo rende disponibile all'Autorità di controllo od al Titolare.

Articolo 10 - Violazioni di dati personali

1. In eventuali casi di violazione della sicurezza dei dati personali che comporti, accidentalmente od in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare (c.d. data breach), il Responsabile deve:
 - a) informare il Titolare tempestivamente ed in ogni caso entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, tramite PEC, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire al Titolare tutti i dettagli della violazione subita, in particolare una descrizione della

natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sul Titolare e sugli Interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;

b) fornire assistenza al Titolare per far fronte alla violazione ed alle sue conseguenze soprattutto in capo agli Interessati coinvolti. Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare. Tali misure sono richieste al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al Trattamento eseguito.

Articolo 11 - Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

1. Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e di trattamento dei Dati personali (es.memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server od in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, etc.).

2. Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire od effettuare il Trattamento dei Dati personali del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta del Titolare. Qualora il Titolare rilasci l'autorizzazione di cui al presente articolo e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati personali del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al GDPR sopra indicate. Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata della presente Appendice.

Il Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente al Titolare il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali all'estero.

Articolo 12 - Diritti delle persone interessate

1. È compito del Responsabile del trattamento fornire adeguata informativa agli Interessati dalle operazioni di trattamento, nel momento in cui i dati vengono raccolti.

2. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, si obbliga ad assistere ed a supportare il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

3. In particolare, qualora il Responsabile riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare via posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni interne designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;

Articolo 13 - Verifiche circa il rispetto delle regole di protezione dei dati personali

1. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali per conto del Titolare. A tal fine, il Titolare ha il diritto di disporre – a propria cura e spese – verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

2. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi e per consentire al Titolare od a qualsiasi soggetto dal medesimo autorizzato o delegato di condurre audit, comprese le ispezioni, e per contribuire a tali verifiche.

3. Il Responsabile del trattamento deve informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare in tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte dell'Autorità di controllo;

Articolo 14 - Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni

1. Il Responsabile s'impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, od altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzate da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate ai sensi del GDPR.

2. Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità alla prestazione dei servizi dedotti nel Contratto.

3. Il Titolare ha il diritto di reclamare dal Responsabile la parte dell'eventuale risarcimento di cui dovesse essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le violazioni commesse dal Responsabile ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del GDPR.

4. Fatti salvi gli articoli 82, 83, e 84 del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Appendice, relative alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute od in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà direttamente, anche dal punto di vista sanzionatorio.

Articolo 15 - Responsabile della Protezione dei dati personali

1. Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo Ramello e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti:

Telefono: 01311826681 - E-mail: comune.cuorgne@gdpr.nelcomune.it - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Detto nominativo è stato altresì comunicato all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con procedura telematica.

2. Il Responsabile del trattamento dichiara di aver/non aver provveduto alla nomina del proprio responsabile della protezione dei dati (in caso affermativo, indicarne i dati di contatto).

Articolo 16 – Clausole nulle o inefficaci

1. Qualora una o più clausole della presente Appendice fossero o divenissero contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità della stessa, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di chiedere una modifica dell'Appendice ove la pura e semplice eliminazione della clausola nulla menomasse gravemente i suoi diritti.

Articolo 17 – Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Appendice ed al sottostante Contratto dovrà essere data per iscritto ed a mezzo di posta elettronica certificata, con ricevuta di accettazione e conferma di consegna, purché inviati o consegnati all'indirizzo indicato in testa all'Appendice. Tale indirizzo potrà essere modificato da ciascuna delle Parti, dandone comunicazione all'altra ai sensi del presente articolo.

Articolo 18 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente Appendice, il Titolare ed il Responsabile del trattamento rinviano al GDPR, alle disposizioni di legge vigenti, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data-----

La Società Di assicurazione

Il Contraente
